

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Prot. nr. 262

Vicchio, 9 gennaio 2020

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rebecca Bonanni
VICCHIO

Ai Capi Gruppo Consiliari:
Andrea Parigi
Emiliano Salsetta
Samantha Latona
Maurizio Bargoni
LL.SS.

All'Albo Pretorio del Comune

OGGETTO: Invio verbale seduta del Consiglio Comunale

Si trasmette in allegato, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 23-12-2019.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 23-12-2019, tenutasi alle ore 9:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

CARLA' CAMPA FILIPPO	P	LANDI SABRINA	P
BACCIOTTI LAURA	P	GASPARRINI MARCO	P
BONANNI REBECCA	P	SALSETTA EMILIANO	P
TAGLIAFERRI FRANCESCO	P	BANCHI LORENZO	A
PIERI SANDRA	A	LATONA SAMANTHA	A
PARIGI ANDREA	P	BARGONI MAURIZIO	A
ROSARI ETTORE	A		

Presiede la Sig.ra REBECCA BONANNI, assistita dal segretario comunale Dr.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

<p>Proposta N. 132 Del 04-12-19 Esito Esame: Non saminata Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE</p>	<p>NUMERO DELIBERA 0</p>
<p>Nessuna comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale.</p>	<p>Immediatamente eseguibile N</p>
<p>Proposta N. 133 Del 04-12-19 Esito Esame: Non esaminata Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO</p>	<p>NUMERO DELIBERA 0</p>
<p>Il Sindaco nell'augurare buone feste ringrazia per la partecipazione agli eventi legati alle festività.</p>	<p>Immediatamente eseguibile N</p>
<p>Proposta N. 134 Del 04-12-19 Esito Esame: Non esaminata Oggetto: COMUNICAZIONE E DOMANDE DI ATTUALITA'</p>	<p>NUMERO DELIBERA 0</p>
<p>Nessuna comunicazione e domanda di attualità presentata.</p>	<p>Immediatamente eseguibile N</p>
<p>Proposta N. 135 Del 04-12-19 Esito Esame: Approvata Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 27 NOVEMBRE 2019</p>	<p>NUMERO DELIBERA 123</p>
<p>Il Presidente del Consiglio Comunale informa che è</p>	<p>Immediatamente eseguibile N</p>

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

stato depositato il verbale della seduta consiliare del
27.11.2019.

Viene posto in votazione il verbale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 8

Voti favorevoli n. 8

APPROVA

il verbale della seduta consiliare del 27.11.2019.

Proposta N. 136 Del 04-12-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SE=
NATRICE DELLA REPUBBLICA LILIANA SEGRE

NUMERO DELIBERA

124

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'istruttoria condotta dal Servizio Affari Generali all'esito della quale sono stati acquisiti:

- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il certificato attestante l'inesistenza di carichi pendenti;

VISTA la mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 novembre 2019 con atto n. 117 di concedere la cittadinanza onoraria alla Senatrice della Repubblica Liliana Segre nata a Milano il 10.09.1930, riportante la seguente motivazione:

“Considerato che all’eta di 14 anni la Senatrice Liliana Segre venne deportata nel campo di sterminio di Auschwitz dal quale sopravvissero soltanto altri 24 bambini, ad oggi rappresenta un inestimabile patrimonio della memoria storica dei crimini dell’Olocausto, nonché una delle ultimi testimoni. Su tali motivazioni, unitamente al suo impegno nella diffusione e nella conservazione della memoria il 19 Gennaio 2019 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”

RITENUTO che, in virtù delle motivazioni sopra indicate, la Senatrice della Repubblica Liliana Segre sia certamente meritevole del conferimento della cittadinanza onoraria;

ESAMINATA la presente proposta di delibera dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 19 dicembre 2019;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed omissis il parere di regolarità contabile, data la natura dell'atto;

Presenti n. 8
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) DI CONFERIRE, per quanto specificato in premessa, la cittadinanza onoraria alla Senatrice

della Repubblica, Liliana Segre, nata a Milano il 10.09.1930;

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:

Presenti n. 8
Con voti favorevoli unanimi

Proposta N. 144 Del 19-12-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' AREE FABBRICABILI
CON DESTINAZIONE AREE P.E.E.P. E P.I.P. ANNO 2020

NUMERO DELIBERA

125

Immediatamente eseguibile N

E' presente il Ragioniere del Comune.

Il ragioniere espone la configurazione del bilancio strutturale comunale anticipando che la scelta di approvazione nei tempi dell'annualità è di merito e permette una maggiore flessibilità evitando l'esercizio provvisorio. Il bilancio è di ordinaria amministrazione mantenendo i servizi per la cittadinanza. Le aliquote vigenti sono confermate ma nell'annualità 2020 avremo dei vincoli per la pronuncia della Corte dei Conti. Con la legge di bilancio 2020 si potranno effettuare le modifiche che verranno normate.

Assessore Bacciotti: La visione politica implica una valutazione della difficoltà che incontreremo nella gestione a causa del mancato conseguimento del patto di stabilità nel 2015.

Entra il consigliere Rosari. Presenti n. 9

Le aliquote sono confermate e lo sforzo è legato a non toccare tutti i servizi a domanda (scuola, mensa, ecc.) e così come la tariffa sui rifiuti.

Il consigliere Tagliaferri chiede chiarimenti.

Consigliere Salsetta: Esprimo preoccupazione per i vincoli che dobbiamo inserire in bilancio 2020 e desidero che venga sempre valutata la sostanza della finanza locale e non fermarsi alla forma, tenuto

conto anche della dilatazione dei tempi amministrativi.

Assessore Bacciotti: L'attenzione che il consigliere Salsetta ha posto sulle gestioni contabili precedenti è fondamentale poiché pone al centro la problematica del ritardo nelle analisi contabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 172 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che i Comuni provvedano annualmente, in concomitanza con il Bilancio comunale, a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle ex leggi 167/62, 865/1971, 457/1978 che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie, nonché alla determinazione del relativo prezzo di cessione;

CONSIDERATO che il Piano Strutturale vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/04/2005 e del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera Consiliare n. 45 del 06/04/2007 non prevedono aree P.E.E.P. o P.I.P. e che sono esauriti da un ventennio i Piani P.E.E.P. e P.I.P. approvati in precedenza;

DATO ATTO che attualmente sono a disposizione aree da trasformare da diritto di superficie a diritto di proprietà riferite a PIP-Piani Indirizzo Produttivo (ambiti dislocati nella zona artigianale industriale dei Piani- vedi delibera CC n. 78 del 26/10/2017) mentre non sussistono aree da destinare ad ambiti PEEP-Piani per l'Edilizia Economico Popolare;

PRESO ATTO della insussistenza di aree a disposizione;

VISTA la Delibera di G.M. n. 140 del 13/12/2019;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 8
Astenuiti n. 1 (Salsetta)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che in riferimento a quanto previsto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 non sussistono attualmente a disposizione aree riferite ad Piani P.E.E.P. o P.I.P. da cedere in proprietà o diritto di superficie;

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 con il seguente esito:

Presenti n. 9
Voti favorevoli n. 8
Astenuiti n. 1 (Salsetta)

Proposta N. 142 Del 18-12-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

IUC - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

NUMERO DELIBERA

126

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e sue successive modificazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è

composta da:

IMU (*Imposta Municipale Propria*)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (*tributo servizi indivisibili*)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (*tassa rifiuti*) *componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04/07/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 29/07/2014 (e successive modificazioni ed integrazioni) con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1^a gennaio hanno comunque effetto dall'inizio dell'anno;

- della delibera n. 443/2019 emanata da ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente) che impartisce nuove disposizioni inerenti la predisposizione ed approvazione del PEF sul servizio rifiuti, il Metodo di Tariffazione e la predisposizione degli avvisi di pagamento da recapitare agli utenti;
- che le suddette disposizioni dovranno essere recepite dall'Ente entro il 30 Aprile 2020, ferma restando la possibilità di prevedere in Bilancio 2020-2022 il gettito scaturito dall'applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019;

con la misura del TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504 risulta stabilita al 5% del tributo comunale

- il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare in data 19 dicembre

2019;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2020 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che qua sotto si riportano,

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	€ 0,740106	€ 53,124937
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	€ 0,808954	€ 123,958186

1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	€ 0,877801	€ 159,374811
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	€ 0,946648	€ 194,791435
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	€ 1,006889	€ 256,770529
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	€ 1,058524	€ 301,041310

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	€ 1,028724	€ 1,313135
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,933029	€ 1,187760
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	€ 1,028724	€ 1,319734
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,770363	€ 2,236949
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	€ 0,789486	€ 0,996399
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	€ 2,583773	€ 3,282838
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	€ 2,033525	€ 2,573481
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 2,129220	€ 2,708754
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	€ 2,320611	€ 2,936408
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 1,220115	€ 1,544088
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	€ 2,200992	€ 2,787938
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	€ 2,296687	€ 2,919911
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	€ 1,722515	€ 2,197357
2 .16	BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 2,518245	€ 3,255105
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	€ 2,344535	€ 2,969401
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO	€ 1,770363	€ 2,243548

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

	BOTTEGHE:FALEGNAMI,IDRA		
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	€ 2,081373	€ 2,646067
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,765562	€ 0,966705
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 1,028724	€ 1,319734
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	€ 7,775244	€ 9,874910
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	€ 6,387662	€ 8,116365
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	€ 5,861337	€ 7,440001
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	€ 3,564650	€ 4,526688
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 3,564650	€ 4,520089
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	€ 10,119779	€ 12,834414
2 .28	BANCHI MERCATO GENERE ALIMENTARI	€ 8,300788	€ 10,551291
2 .30	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	€ 1,770363	€ 2,243548
2 .31	BED AND BREAKFAST	€ 2,344535	€ 1,649667

DI PRENDERE ATTO che, in base a suddetto tariffario, saranno inviati avvisi di pagamento con gli importi da pagare come da vigente regolamento in materia;

DI QUANTIFICARE in € 1.500.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2020;

DI STABILIRE che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata

dell'80%;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, le seguenti percentuali per le agevolazioni previste per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico da applicarsi alle tariffe deliberate:

*Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE non superi € 6.500: riduzione del **60%** delle componenti del tributo;*

*Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE risulti compresa fra € 6.501 ed € 8.500: riduzione del **40%** delle componenti del tributo;*

*Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE risulti compresa fra € 8.501 ed € 10.500: riduzione del **20%** delle componenti del tributo;*

prendendo atto delle modalità di richiesta e di

fruizione disciplinate agli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento IUC;

DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica in misura percentuale il *TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente)* per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504, in misura del 5%;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Presenti n. 9
Voti favorevoli n. 8
Astenuiti n. 1 (Salsetta)

Proposta N. 139 Del 18-12-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

NUMERO DELIBERA

127

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU);
- il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con gli abbattimenti di base imponibile e le esclusioni previste dalla legge

e recepite nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n°67/2014 e s.m.i.;

- i terreni agricoli nel Comune di Vicchio, essendo interamente montano, ai sensi della vigente normativa risultano esenti da imposizione ai fini IMU;
- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il sopraccitato *Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/07/2014 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di provvedere a confermare le suddette aliquote, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, così come segue:

<i>casistica</i>	<i>aliquota</i>
<u>Abitazione principale</u> (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,50 %
Immobili regolarmente utilizzati <u>diversi</u> dalle abitazioni principali, ovvero:	

<p>a) <i>Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale rispetto al limite massimo stabilito dalla legge, specificamente denunciate come tali ai sensi del regolamento</i></p>	
<p>b) <i>Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il primo grado del soggetto passivo con contratto di comodato registrato, per le quali sussistano i requisiti per l'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi dell'art. 13, c.3, lett 0/a del D.L.201/2011</i></p>	<p>0,93%</p>
<p>c) <i>Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia</i></p>	
<p>d) <i>Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti</i></p>	
<p>e) <i>Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria</i></p>	
<p>f) <i>Immobili locati a qualsiasi uso (abitativo, commerciale, ecc.)</i></p>	
<p><u>Aliquota ordinaria</u> da utilizzarsi per tutti gli altri immobili, compresi quelli di cui sotto:</p>	<p>1,06%</p>
<p>a) <i>Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)</i></p>	
<p>b) <i>Aree fabbricabili</i></p>	

RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze, come da regolamento individuate, nella misura di Euro 200,00, prendendo atto che:

1. *la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
2. *la detrazione si applica secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito in legge, ovverosia rapportata al periodo dell'anno*

durante il quale si protrae tale destinazione;
3. ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota ed al periodo dell'anno per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTI:

- l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti;

SENTITA la Commissione Consiliare competente in data 19 dicembre 2019;

CON la seguente votazione:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)

DELIBERA

1) DI STABILIRE ai sensi di legge le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria, confermandone l'effetto a valere per l'intero anno 2020, per l'applicazione delle quali nonché per i relativi adempimenti necessari si rimanda al

regolamento IUC (in particolare all'art.15, c.7):

<i>casistica</i>	<i>aliquota</i>
<u>Abitazione principale</u> (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,50 %
Immobili regolarmente utilizzati <u>diversi</u> dalle abitazioni principali, ovvero:	0,93%
g) Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale rispetto al limite massimo stabilito dalla legge, specificamente denunciate come tali ai sensi del regolamento	
h) Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il primo grado del soggetto passivo con contratto di comodato registrato, per le quali sussistano i requisiti per l'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi dell'art. 13, c.3, lett 0/a del D.L.201/2011	
i) Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia	
j) Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti	
k) Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria	
l) Immobili locati a qualsiasi uso (abitativo, commerciale, ecc.)	1,06%
<u>Aliquota ordinaria</u> da utilizzarsi per tutti gli altri immobili, compresi quelli di cui sotto:	
c) Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)	
d) Aree fabbricabili	

2) DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate;

3) DI PROVVEDERE AD INVIARE, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

4) DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)

Proposta N. 141 Del 18-12-19
Esito Esame: Approvata

NUMERO DELIBERA
128

Oggetto:
ADDITIONALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE COMUNALI
PER L'ANNO 2020

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTA la propria precedente deliberazione N. 24 del 07/03/2019 con la quale veniva determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%,

VISTI i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE**, per i motivi esposti in narrativa, per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%.

- 2) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito telematico ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98 come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18/10/2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal D.M. del 31 maggio 2002.

3) **DI INVIARE** copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011;

4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)

Proposta N. 140 Del 18-12-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2020

NUMERO DELIBERA

129

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'art. 1, comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 ha modificato il sopracitato comma 639, stabilendo l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9
- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 136 del 29/12/2014 con la quale l'Ente determinava le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

**a) aliquota TASI ordinaria nella misura di
0,25 punti percentuali per:**

i. abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

ii. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze dei soci assegnatari;

iii. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

iv. unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b) aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali per tutti gli altri immobili.

PRESO ATTO :

- che la tipologia degli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A1, A8 e A9 erano stati esclusi dalla applicazione TASI per l'anno 2015 e che, per le norme sopraccitate non risultavano assoggettabili ad imposizione fino all'anno 2018;
- che tutti gli immobili di cui al precedente punto a) risultano parimenti non più

assoggettabili ad imposizione ai fini TASI,
stante le modifiche di cui alla Legge
28/12/2015 n. 208;

RITENUTO di mantenere tutte le aliquote a zero
anche per l'anno 2020;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.,
con particolare riferimento all'art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;
- il vigente Regolamento IUC in materia di
TASI;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato
dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed
allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

SENTITA la competente Commissione Consiliare in
data 19 dicembre 2019;

CON votazione

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, che, anche per l'esercizio 2020, tutte le aliquote della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) sono pari allo **0,00 per mille**.
2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
3. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Salsetta)

Proposta N. 138 Del 18-12-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020, 2021 E 2022 (D.U.P.) E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022 ED I RELATIVI ALLEGATI

NUMERO DELIBERA

130

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Vicchio con Delibera della Giunta Comunale n° 59 del 13/09/2013,

avente ad oggetto: “D.Lgs 118/2011 - armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Partecipazione alla sperimentazione” ha partecipato fattivamente dall’anno 2014 alla sperimentazione della nuova contabilità del Sistema Pubblica Amministrazione volta a definire nuovi principi e schemi di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 corregge ed integra il D.Lgs. n. 118/2011, pone fine alla sperimentazione e stabilisce che dal 2015 tutte le pubbliche amministrazioni adottino il nuovo sistema di contabilità armonizzato;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, modificato ed integrato dal suddetto D.Lgs. 118/2011 – gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il bilancio previsionale 2020–2022 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e secondo gli schemi aggiornati al DM 1 agosto 2019;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP), osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2020-2022 tengono conto degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti

Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

- nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente e capitale in misura tale che venga garantito il rispetto degli equilibri di bilancio desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto, essendo superato il saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, le regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali dell'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali da un ventennio;

VISTI:

- la legge 30/12/2018 n. 145 - Legge di Bilancio per l'anno 2019;
- il D.L. 14/12/2018 n. 135 convertit, con modificazioni, dalla Legge 11/02/2019 n. 12;
- il mancato rinnovo della proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali a decorrere dall'anno 2019, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 che permette pertanto l'aumento delle stesse entro i limiti stabiliti dalla legge;
- l'art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al regolamento di contabilità dell'ente la disciplina degli adempimenti e dei termini connessi all'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 1804/2019, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione, con cui è stato deliberato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che:

Secondo il principio contabile 4.2 che individua gli strumenti della programmazione degli enti locali:

con deliberazione n. 88 del 25/07/2019 la Giunta Comunale presentava al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 successivamente approvato con deliberazione n. 73/CC del 31/07/2019;

con deliberazione n.126 del 14/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2020-2022;

con atto di Consiglio Comunale n. 121/CC del 27/11/2019 con la quale veniva approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022;

lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 13/12/2019;

Il bilancio di cui sopra è stato redatto secondo i nuovi principi contabili disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 e, per quanto attiene alla modulistica, in base agli schemi contabili dell'allegato 9 allo stesso Decreto aggiornato al DM 1 agosto 2019;

Le entrate correnti sono state quantificate tenuto conto delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e delle deliberazioni adottate dall'ente;

Per le spese di investimento si fa riferimento al programma delle opere pubbliche contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022 secondo il principio contabile 8.4 della programmazione contabile allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

per i servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 13/12/2019 è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi nella misura del 63,80%;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 150 del 13/12/2019 con la quale si approva lo schema di bilancio 2020-2022;
- Giunta comunale n. 141 del 13/12/2019 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative in attuazione dell'art. 208 del d.lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada";
- Consiglio comunale n. 18 del 07.03.2019 relativa all'approvazione dell'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- Consiglio comunale n. 127 del 23.12.2019 con la quale si confermano le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU);
- Consiglio comunale n. 129 del 23.12.2019 con la quale si confermano le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- Consiglio comunale n. 128 del 23.12.2019 con la quale si confermano le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTA la Nota Integrativa al bilancio annuale di previsione allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che contiene anche i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

PRESO ATTO della propria precedente delibera n. 120 del 27/11/2019;

DATO ATTO che il bilancio è stato sottoposto alla competente Commissione comunale, che si è riunita in data 19 dicembre 2019;

ACQUISITI sulla proposta complessiva del bilancio i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 dal responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO inoltre il parere favorevole del

Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Contrari n. 1 (Salsetta)

DELIBERA

DI APPROVARE il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 13/12/2019;

DI APPROVARE in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli anni 2020 - 2021 - 2022 redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con i relativi allegati come individuati dall'art. 11, comma 3 del medesimo Decreto.

DI APPROVARE i documenti del Bilancio 2020 - 2022 che si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere:

A) schema del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

B) Documento Unico di Programmazione anni 2020 - 2021 - 2022;

DI APPROVARE i seguenti allegati previsti dal comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- h) la relazione dell'Organo di Revisione dei Conti;

DI FARE PROPRIE le deliberazioni relative alle manovre tariffarie adottate dalla Giunta comunale ed in premessa citate;

DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta n. 61 del 10.7.2014 sono state confermate le indennità degli amministratori comunali e che con deliberazione consiliare n. 59 del 4.7.2014 è stata determinata l'indennità di funzione del presidente del Consiglio Comunale e i gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri delle commissioni comunali;

DI DARE ATTO che per il Comune di Vicchio, in base alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 172 del TUEL, non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;

DI DARE ATTO che, sia nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente e capitale in misura tale che venga garantito il rispetto degli equilibri di bilancio desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto;

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata dagli atti con la stessa approvati e degli altri documenti prescritti, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per la durata stabilita dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.vicchio.fi.it Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti Favorevoli n. 8

Contrari n. 1 (Salsetta)

Proposta N. 137 Del 17-12-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

REVISIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART.20 DEL T.U.
S.P. DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE

NUMERO DELIBERA

131

Immediatamente eseguibile N

Espone l'assessore Bacciotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19

agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di

partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016 (*“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,*

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o

abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 20 e 24, T.U. e s.m.i., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale

secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 del 27/06/2018 con la quale si stabiliva di alienare la partecipazione azionaria nella Società Toscana Energia S.p.a. per un numero di azioni pari a 24.000 mantenendo una partecipazione in tale Società pari a 536 azioni, nonché di delegare la società Publiservizi S.p.a alla indizione della procedura di gara per l'alienazione della partecipazione azionaria in Toscana Energia previa stipulazione di apposito contratto di mandato con la medesima Società;

PRESO ATTO che la suddetta procedura ad oggi non è conclusa e si resta in attesa del relativo esito;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATO che non sussistono i presupposti per l'adozione di un piano di razionalizzazione non ricorrendo, in alcuna delle partecipazioni detenute dal Comune di Vicchio, i presupposti di cui all'art. 20

comma 2 del D.lgs n. 175/2016;

CONSIDERATO, pertanto, necessario adottare un provvedimento meramente confermativo del piano straordinario di ricognizione approvato con delibera del consiglio comunale n. 81 del 28/12/2018, nonché di confermare l'alienazione di n. 24.000 azioni della Soc. Toscana Energia approvata con delibera n. 43/CC del 27/06/2018;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in ordine alla regolarità contabile;

Presenti n. 9

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- I. Di mantenere le partecipazioni comunali

attualmente detenute non sussistendo alcuno dei presupposti normativi di cui al D.lgs n. 175/2016 che obbligherebbero alla dismissione delle stesse;

- II.** Di confermare, pur mantenendo la partecipazione nella Società Toscana Energia, l'alienazione di n. 24.000 azioni della predetta Società, come disposto con deliberazione n. 43/CC del 27/06/2018.
- III.** di individuare specificatamente, nel citato allegato A, le partecipazioni detenute e non soggette ad alcuno degli interventi previsti nella citata normativa;
- IV.** di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- V.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- VI.** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza del rispetto dei termini di legge, con il seguente esito della votazione:

Presenti n. 9

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Con voti favorevoli unanimi

La seduta si conclude alle ore 10:00.

Il presente verbale è redatto in forma sintetica, la versione integrale dello stesso è riportata agli atti in registrazione, depositati presso l'Ufficio Segreteria.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to BONANNI REBECCA

Il Segretario Comunale
f.to DUPUIS MARIA BENEDETTA